

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
37/2014/R/EEL

ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI MODIFICA DELLA RETE INTERNA D'UTENZA DELLA
SOCIETÀ VERSALIS SPA DI PORTO MARGHERA-VENEZIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto 10 dicembre 2010);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), in particolare l'articolo 3, comma 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 213/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33/11;
- il documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- la comunicazione della società Polimeri Europa SpA (di seguito: Polimeri Europa), del 26 gennaio 2010, prot. Autorità n. 4806 del 1 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione del 26 gennaio 2010);
- la comunicazione dell'Autorità del 23 luglio 2013, prot. Autorità n. 25943;

- le comunicazioni della società Versalis SpA, (di seguito: Versalis) del 18 giugno 2013 (prot. Autorità n. 23769 del 2 luglio 2013), del 30 agosto 2013 (prot. Autorità n. 28790 del 3 settembre 2013);
- le comunicazioni della società Eni SpA (di seguito: Eni) del 20 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40674 del 23 dicembre 2013) e del 13 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 822 del 13 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU), in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a. sia una rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b. connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c. sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d. sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e. abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU a dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) includendovi anche la rete di Polimeri Europa situata a Porto Marghera presso il comune di Venezia cui è subentrata successivamente Versalis;
- nella predetta deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra soggetti terzi e la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera del 18 giugno 2013, Versalis ha presentato all'Autorità un'istanza di modifica della RIU nella sua titolarità tramite l'inserimento degli impianti della società SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl (di seguito: Sapiro);
- dalle comunicazioni inviate da Versalis e da Eni (richiamate nei visti) risulta che, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, gli impianti di Sapiro erano connessi all'attuale RIU di Versalis attraverso un collegamento a 10 kV che è rimasto operativo soltanto fino al 31 ottobre 2009 ed è attualmente ancora fuori servizio; in particolare, attraverso tale collegamento Versalis forniva a Sapiro solo un servizio di vettoriamento, la quale Sapiro, a sua volta, acquistava l'energia elettrica ivi transitante da un fornitore esterno che gestiva i rapporti con il gestore della rete pubblica ai fini del pagamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto;
- da quanto sopra, deriva, pertanto, che il predetto collegamento tra la RIU di Versalis e gli impianti di Sapiro, essendo stato disattivato e risultando ancora oggi fuori servizio, non può essere considerato quale impianto esistente ai sensi della legge 99/09, con la conseguente manifesta insussistenza dei presupposti per l'inclusione dei suddetti impianti nella RIU oggetto dell'istanza;
- in coerenza con tale considerazione, si evidenzia, altresì, che Polimeri Europa (ossia il precedente gestore della RIU attualmente gestita da Versalis), con la comunicazione del 26 gennaio 2010, non aveva fatto alcuna menzione degli impianti di Sapiro, nell'ambito dell'attestazione delle unità di consumo connesse alla rete di cui era titolare, ai fini dell'inserimento di detta rete nel novero delle RIU.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la denominazione della RIU attualmente intestata a Polimeri Europa e collocata a Porto Marghera nel comune di Venezia, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, con il nome di Versalis SpA;
- archiviare l'istanza presentata da Versalis, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09

DELIBERA

1. di modificare la denominazione della RIU Polimeri Europa SpA situata nel comune di Venezia, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente aggiornata, con il nome di Versalis SpA;
2. di archiviare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, la richiesta della società Versalis SpA di estendere l'ambito della propria RIU situata a Porto Marghera nel comune di Venezia, includendovi gli impianti della società SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Versalis SpA;
4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

5. di pubblicare la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente modificata in esito al presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni